

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 13 aprile 1893, *Pres. BIANCHI, Est. PERLA; Comune di Povegliano c. Giunta prov. amm. di Verona.*

Spese di spedalità — Donna maritata — Vedovanza — Domicilio di soccorso (L. 17 luglio 1890 sulle istituz. pubbl. di beneficenza, art.73).

La donna maritata prende il domicilio di soccorso del marito, perdendo assolutamente quello del Comune di origine, e lo mantiene anche dopo la morte del marito. (1)

La Sezione, ecc.—Attesoché l'art.73 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, prescrivendo che la donna maritata segua il domicilio di soccorso del marito, non attribuisce al mutamento di stato che deriva dal matrimonio il solo valore di sospendere gli effetti del precedente domicilio di soccorso tenuto dalla donna in altro Comune per dimora ultraquinquennale a tenore dell'art.72 della stessa legge, come assume il ricorrente; ma in omaggio all'unità della nuova famiglia che la donna concorre a formare, e dei rapporti giuridici che ne dipendono, senza esigere il concorso della dimora effettiva per la durata dell'indicato periodo stabilisce nel domicilio coniugale una forma specifica di domicilio di soccorso, di fronte a cui cessano interamente gli effetti di qualsiasi altro domicilio di soccorso che prima del matrimonio la donna stessa abbia per avventura acquistato in altro Comune. Certo non si contesta che la dimora ultraquinquennale costituisca un criterio generale per la determinazione del domicilio di soccorso. Esso però non è un criterio assoluto ed esclusivo, ma trova un limite appunto nelle disposizioni speciali dell'art.73 rispetto alla donna maritata ed ai minori dei quindici anni. Nella legge infatti non è punto scritto che la dimora per oltre i cinque anni sia l'unico modo di acquisto del domicilio di soccorso in Comune diverso dal luogo di origine e il solo correlativo modo di perderlo; ma il capoverso dell'art.73, nel dire che il domicilio di soccorso acquistato per dimora di cinque anni non si perde che coll'acquisto del domicilio di soccorso acquistato in altro Comune, non soggiunge affatto che l'acquisto del nuovo domicilio possa avvenire in base alla condizione di quel periodo di effettiva dimora, appunto perché oltre a tal modo di acquisto comune ed ordinario del domicilio di soccorso, col seguente art.72 si stabilisce un altro particolare modo di acquisto di un tale domicilio per le donne e per i minori dei quindici anni in base ai rapporti del matrimonio e della patria potestà.

Attesoché con un tale concetto non si viene punto a sconoscere che la citata legge, ispirandosi allo scopo speciale del domicilio di soccorso ed ai rapporti essenzialmente di fatto che debbono valere di base ai carichi della pubblica assistenza da parte dei Comuni, senza dar prevalenza all'elemento intenzionale che è proprio del domicilio civile, abbia non solo assunto a principale criterio della competenza passiva dei Comuni circa le spese di soccorso e mantenimento, il fatto della dimora per oltre i cinque anni, ma col capoverso dell'art.73 abbia altresì applicato un tale criterio allo stesso caso della donna maritata, come temperamento della presunzione del domicilio legale dipendente dal matrimonio. Questi criteri però non avvalorano punto la tesi del Comune ricorrente, perché il fatto della dimora per oltre i cinque anni è contrapposto dalla citata disposizione di legge al domicilio legale come un fatto nuovo posteriore al matrimonio e capace di farne cessare gli effetti in riguardo al domicilio di soccorso unicamente quando *l'individua vitae consuetudo* sia in realtà surrogata dalla separazione personale di diritto, o anche della semplice separazione di fatto. Niun valore pertanto è conservato alla dimora ultraquinquennale anteriore al matrimonio: questo per sé stesso ne fa venir meno ogni legale conseguenza, e perché alla sua volta la condizione giuridica creata da quel vincolo possa essere distrutta ne' particolari riguardi del domicilio di soccorso della donna, occorre il fatto di una dimora che

sia perdurata affatto distinta e separata da quella del marito per oltre cinque anni, cioè l'acquisto effettivo di un diverso domicilio di soccorso dopo il matrimonio.

Se dunque unicamente di fronte a tale fatto positivo può venir meno l'efficacia del domicilio legale, la tesi del ricorrente si rivela repugnante al sistema della legge e affatto arbitraria, non potendo in mancanza di una precisa ed eccezionale disposizione ammettersi che ove la effettiva convivenza coniugale in un Comune sia durata meno di cinque anni, lo scioglimento dei vincoli matrimoniali per morte del marito possa per sé stesso spezzare in riguardo alla superstite consorte i rapporti di diritto e di fatto già stabiliti nel domicilio coniugale, e far risorgere *ipso iure* rispetto a lei, per effetto di una nuova specie di *postliminio*, il domicilio di soccorso tenuto prima del matrimonio.

Attesoché invano il ricorrente sostiene che il citato art.73 dicendo che la donna maritata *segue* il domicilio del marito escluda con tale locuzione che essa acquisti assolutamente quel domicilio ed indichi solo che essa lo conservi finché viva il marito salvo se la dimora di lei nel luogo del domicilio coniugale fosse effettivamente durata oltre i cinque anni. Basta invece appena accennare che la parola *sequere* non è usata dalla legge che solo per designare il vincolo di dipendenza e il carattere pedissequo del domicilio di soccorso della donna di fronte a quello del marito; ma ciò non significa punto che morto il marito e cessata quindi ogni relazione di domicilio da parte di costui con un dato luogo debba ritenersi cessato anche per la moglie il rapporto di domicilio già stabilito con lo stesso luogo, essendo naturale che un tale rapporto una volta determinato non possa che durare ed essere mantenuto a tutti gli effetti finché per un fatto nuovo e spontaneo della donna, che è sciolta dalla maritale dipendenza, non sia rinunziato e mutato. Né di fronte a tale norma di ragione ha valore l'argomento tratto dal confronto fra il citato art.73 e l'art.18 cod. civ., perché se questo a differenza di quello dice espressamente che la vedova conserva il domicilio del marito finché non ne acquisti un altro non fa con ciò se non che trarre in rapporto alla vedova una logica deduzione dal principio del domicilio legale già da lei acquisito col matrimonio: la qual regola per identità di motivi trova la sua applicabilità anche senza una dichiarazione espressa non solo nei riguardi ordinari del domicilio civile ma anche negli speciali rapporti del domicilio di soccorso.

Attesoché tanto meno può giovare alla tesi del ricorrente l'immaginare il caso di matrimonio che seguito subito da morte del marito faccia acquistare alla moglie il domicilio di soccorso nel Comune del defunto senza una congrua dimora da parte di lei nel Comune stesso. A prescindere infatti dal notare i ben più gravi e reali inconvenienti cui darebbe luogo in pratica l'applicazione della tesi del ricorrente se la legge ha voluto che il fatto del matrimonio per sé stesso induca in riguardo alla donna l'acquisto del domicilio di soccorso nel luogo del domicilio coniugale, riesce affatto indifferente a tale acquisto il concorso di una più o meno lunga dimora della donna nel luogo medesimo, non potendo per le già fatte osservazioni venir meno la determinazione di un siffatto legale domicilio che solo nelle condizioni stabilite nel capoverso del citato art.73; e però il caso rarissimo immaginato dal ricorrente, rientrando nei termini precisi della ritenuta interpretazione della legge non ne scema la razionalità e la coerenza.

Per questi motivi, rigetta ecc.